



Documento di Approfondimento a cura di:

Dott. Giovanni	PRISCO
Dott.ssa Anna	TUFANO
Dott.ssa Maria Grazia	PANICO
Dott.ssa Renata	PRISCO
Dott.ssa Carmen	FERRARA
Dott. Raffaele	SOMMA

Rottamazione dei ruoli - Novità della legge di bilancio 2023 - Presentazione della domanda

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 231 - 252 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) ha previsto una nuova "**rottamazione dei ruoli**", che riguarda i carichi consegnati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 30.6.2022.

Si deve quindi avere riguardo alla consegna del ruolo (antecedente alla notifica della cartella di pagamento) oppure alla trasmissione del flusso di carico (successiva alla notifica dell'accertamento esecutivo o dell'avviso di addebito INPS).

Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiario della rottamazione.

Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.

Sono esclusi dalla rottamazione le ingiunzioni fiscali e gli accertamenti esecutivi degli enti locali (esempio, i Comuni) che non si avvalgono dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, quindi che riscuotono in proprio oppure mediante concessionario locale.

2 BENEFICI

La rottamazione dei ruoli ha come principale effetto lo **stralcio automatico delle sanzioni amministrative e degli interessi** (da ritardata iscrizione a ruolo, gli interessi di mora che spettano all'Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo) compresi nei carichi. Anche gli **aggi di riscossione** sono oggetto di stralcio (Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall'1.1.2022).

Al contrario, le somme a titolo di capitale (imposte, contributi) e le spese di esecuzione nonché di notifica della cartella di pagamento devono essere pagate per intero.

2.1 SANZIONI PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA – MULTE STRADALI -

Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione. In questo caso, lo stralcio riguarda infatti solo gli **aggi, gli interessi e le maggiorazioni** dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81.

2.2 SANZIONI NON TRIBUTARIE/CONTRIBUTIVE

Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive, si pensi alle sanzioni valutarie o a quelle irrogate dall'Antitrust.

In questo caso, lo stralcio è circoscritto agli aggi e agli interessi, mentre le sanzioni vanno pagate per intero.

2.3 ESCLUSIONI

Alcune fattispecie sono escluse nella rottamazione:

- risorse proprie tradizionali dell'UE (dazi e diritti doganali);
- IVA riscossa all'importazione;
- somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

2.4 PRECEDENTI ROTTAMAZIONI DEI RUOLI E “SALDO E STRALCIO”

I contribuenti che hanno aderito a precedenti rottamazioni dei ruoli e per il c.d. “saldo e stralcio” degli omessi pagamenti possono avvalersi della rottamazione della L. 197/2022, anche se fossero decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.

Coloro i quali non sono decaduti e hanno, quindi, ancora rate da pagare possono ometterne il pagamento onde presentare domanda di rottamazione entro il 30.4.2023. Ciò riguarda in particolare le rate scadenti a febbraio 2023.

3 PROCEDURA

La procedura per aderire alla rottamazione dei ruoli si avvia con una **istanza presentata dal contribuente** a cui segue la **liquidazione degli importi ad opera dell'Agente della riscossione**.

Attenzione: la rottamazione si perfeziona solo se i pagamenti avvengono per l'esatto ammontare e nei termini previsti.

3.1 DOMANDA

La domanda va presentata dal contribuente esclusivamente mediante l'applicativo telematico messo a disposizione dall'Agente della riscossione sul proprio sito entro il termine – a pena di decadenza – del **30.4.2023**. Dopo la trasmissione della domanda, viene generata una ricevuta di presentazione.

Nella domanda occorre indicare una domiciliazione (indirizzo, casella di posta elettronica certificata) presso il quale verrà comunicata la liquidazione degli importi, i carichi che si intendono rottamare, il numero di rate in cui si intende dilazionare il debito (max 18 rate) e impegnarsi a rinunciare ai giudizi in corso. Il contribuente può:

- decidere quali cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito rottamare;
- rottamare solo alcuni ruoli contenuti nella medesima cartella di pagamento;
- integrare, entro il 30.4.2023, la domanda presentata indicando ulteriori ruoli da rottamare, relativi alla medesima o a diverse cartelle di pagamento.

3.2 EFFETTI

Con la presentazione della domanda di rottamazione **il contribuente non è più considerato moroso** nei confronti dell'Erario. Di conseguenza, non possono essere iniziate azioni cautelari (fermi, ipoteche) né tanto meno esecutive (pignoramenti). Rimangono i fermi e le ipoteche in essere.

Possono essere sbloccati i pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per gli importi superiori a 5.000,00 euro, di norma sono bloccati in presenza di ruoli scaduti.

Inoltre, **può essere rilasciato il DURC**.

3.3 DILAZIONI DEI RUOLI

Dal giorno in cui è presentata la domanda sino al 31.7.2023 sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da dilazioni dei ruoli in essere.

Il 31.7.2023 i piani di dilazione pregressi sono automaticamente revocati.

Solo se l'Agente della riscossione nega la rottamazione è possibile riprendere i pagamenti delle rate che erano rimasti sospesi.

4 DECADENZA

La rottamazione si perfeziona con l'esatto e tempestivo pagamento delle somme oppure di tutte le rate. Il tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento preclude i benefici della rottamazione. Per i tardivi versamenti c'è una tolleranza di cinque giorni.

Riemerge quindi il debito a titolo di sanzioni amministrative, interessi compresi nei carichi, interessi di mora e aggi di riscossione.

È possibile presentare domanda di dilazione del debito residuo, secondo le regole ordinarie.

5 LIQUIDAZIONE DEGLI IMPORTI

La liquidazione degli importi, con eventuale suddivisione in rate, avviene a cura dell'Agente della riscossione entro il **30.6.2023**. Entro tale data va notificato anche l'eventuale diniego di definizione.

6 VERSAMENTI

Il carico può essere pagato in unica soluzione entro il **31.7.2023** ovvero dilazionato in 18 rate scadenti:

- le prime due per un importo pari ciascuna al 10% delle somme dovute, scadenti il 31.7.23 e il 30.11.23;
- le altre scadenti il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ogni anno successivo.

Lo studio scrivente effettuerà:

1. in via preliminare – gratuitamente - una analisi di fattibilità dell'applicazione della rottamazione dei ruoli al contribuente;
2. successivamente, seguirà – a titolo oneroso – l'intera procedura descritta.